Considerando che, per la determinazione del volume del contingente, occorre tener conto del fabbisogno d'importazione delle industrie trasformatrici da coprire con importazioni in provenienza dai paesi terzi, nonché della necessità di evitare che si manifestino trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri ;

Considerando che, sulla base dei dati che precedono, è lecito prevedere per il 1965 e il 1966 un consumo di alluminio greggio nei Paesi Bassi pari rispettivamente a 25.000 e a 26.000 tonnellate circa, come del resto è stato previsto dallo Stato membro richiedente ; che, per quanto riguarda la produzione, si può prevedere che nel 1965 e nel 1966 non supererà il livello di 1.600 tonnellate ; che le esportazioni possono essere valutate a 800 tonnellate ; che il fabbisogno dello Stato membro richiedente da coprire con importazioni di qualsiasi provenienza ammonta dunque a 23.600 tonnellate circa ;

Considerando che nel 1963, ultimo anno nel quale non è stato aperto nei Paesi Bassi alcun contingente tariffario per l'alluminio greggio, le importazioni di tale metallo in provenienza dagli altri Stati membri sono state praticamente di 10.000 tonnellate, livello di nuovo largamente raggiunto nel 1964 ; che tale livello dovrebbe essere almeno raggiunto anche nel 1965 e nel 1966 ; che il volume di 13.000 tonnellate fissato per il contingente 1966 sembra pertanto adeguato ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni in provenienza dai paesi terzi ;

Considerando che il Protocollo n. XII allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari soltanto se le merci importate nel quadro di tali contingenti vengono trasformate all'interno dello Stato membro importatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato a introdurre un contingente tariffario, al dazio del 5 %, per le importazioni in provenienza dai paesi terzi e per la trasformazione nel suo territorio di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 13.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato al prodotto di cui trattasi importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1º gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1965.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1965

relativa alla concessione di un contingente tariffario all'Unione economica belgo-lussemburghese per l'alluminio greggio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(66/99/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XII relativo all'alluminio greggio, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 relativo alla determinazione di una parte della tariffa doganale comune concernente i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la lettera del 17 maggio 1965, con la quale il Regno del Belgio ha chiesto alla Commissione, a nome dell'Unione economica belgo-lussemburghese, l'autorizzazione ad introdurre per il 1966 un contingente tariffario di 35.000

tonnellate al dazio del 5 % per l'alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune,

Considerando che il Protocollo n. XII prevede per gli Stati membri richiedenti l'autorizzazione ad introdurre per l'alluminio greggio un contingente tariffario ad dazio del 5 % e corrispondente in volume al fabbisogno d'importazione delle loro industrie trasformatrici ;

Considerando i seguenti dati statistici forniti dagli Stati membri richiedenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965 (1° semestre)
Consumo	64.400	69.600	68.300	89.000	115.000	
Produzione (unicamente di alluminio di seconda fusione)	2.800	1.900	2.800	3.000	3.000	
Importazioni :						
— dagli altri Stati membri	35.808	50.124	40.561	71.930	84.912	41.813
— dai paesi terzi	28.580	19.517	27.743	17.125	27.721	11.145
Esportazioni	942	610	808	1.000	1.000	653

Considerando che, per la determinazione del volume del contingente, occorre tener conto tanto del fabbisogno d'importazione delle industrie trasformatrici da coprire con importazioni in provenienza dai paesi terzi, quanto della necessità di evitare che si manifestino trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri ;

Considerando che, dopo un lento progresso nel corso di vari anni, il consumo di alluminio greggio nell'Unione economica belgo-lussemburghese è aumentato in modo rilevante nel 1963 e nel 1964 ; che è lecito valutare sin d'ora il consumo 1965 a 135.000 tonnellate, di modo che la stima di un consumo di 150.000 tonnellate di alluminio greggio nel 1966 fatta dagli Stati membri richiedenti appare fondata ; che, visti i dati degli anni precedenti, una produzione di 3.000 tonnellate prevista dall'Unione economica belgo-lussemburghese può essere accettata ; che le esportazioni sono dell'ordine di 1.000 tonnellate ; che il fabbisogno dell'industria trasformatrice dell'Unione economica belgo-lussemburghese da coprire con importazioni di qualsiasi provenienza può pertanto essere valutato a 146.000 tonnellate ;

Considerando che le disponibilità comunitarie, tenuto conto delle notevoli quantità importate negli ultimi anni nell'Unione economica belgo-lussemburghese in provenienza dalla Comunità, 71.930 tonnellate nel 1963 e 84.912 tonnellate nel 1964, dovrebbero poter coprire il fabbisogno d'importazione degli Stati membri richiedenti nella misura di 95.000 tonnellate da essi prevista per il 1965 ; che la stima di 105.000 tonnellate per il 1966 sembra pertanto fondata ; che in tali condizioni il volume richiesto di 35.000 tonnellate per il contingente 1966 sembra adeguato ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni in provenienza dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni in provenienza dai paesi terzi ;

Considerando che il Protocollo n. XII allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 prevede la possibilità di concedere contingenti tariffari soltanto se le merci importate nel quadro di tali contingenti vengono trasformate all'interno dello Stato membro importatore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo sono autorizzati a introdurre un contingente tariffario, al dazio del 5 %, per l'importazione dai paesi terzi e la trasformazione nel loro territorio di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 35.000 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile al prodotto importato nel quadro di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato allo stesso prodotto importato dagli altri Stati membri e accompagnato da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1965.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1965

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per il magnesio greggio

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/100/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Protocollo n. XIV relativo al magnesio allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 relativo alla determinazione di una parte della tariffa doganale comune concernente i prodotti dell'elenco G previsto dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la lettera del 10 maggio 1965, con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1966 la concessione di un contingente tariffario di 45.000 tonnellate in esenzione da dazio per il magnesio greggio della voce 77.01 A della tariffa doganale comune ;

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, il magnesio greggio era importato nella Repubblica federale di Germania in esenzione da dazio doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 % ;

Considerando i seguenti dati forniti dallo Stato membro richiedente :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965
Consumo	27.547	29.933	34.202	35.782	43.391	20.031 (5 mesi)
Produzione	2.170	2.910	3.350	3.190	3.140	3.000 (stima)
Importazioni						
— dai paesi terzi	22.421	22.442	26.762	27.939	30.286	18.225 (6 mesi)
— dalla C.E.E. (esclusivamente Italia)	4.011	3.832	3.121	3.001	3.835	2.126 (6 mesi)

e che le esportazioni sono irrilevanti ;

Considerando che la produzione dello Stato membro richiedente è nettamente insufficiente ; che in pratica la produzione in Francia viene integralmente consumata sul posto e che quella del solo altro Stato membro produttore, l'Italia, è attualmente in grado di coprire solo in parte il fabbisogno degli altri Stati membri ; che ne risulta un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità ;

Considerando che la domanda della Repubblica federale di Germania è basata sul fatto che il suo approvvigionamento dipende in larga misura da importazioni dai paesi terzi ; che, dopo